

### | 1 | Le trattative e la responsabilità precontrattuale (artt. 1337-1338)

Le *trattative* sono costituite da tutti i negoziati che si inseriscono in una fase antecedente ed eventuale rispetto alla stipulazione del contratto. Esse hanno carattere *preparatorio e strumentale*, in quanto hanno valore *soltanto* nel caso che si arrivi ad un accordo: pertanto, *non sono vincolanti*. L'art. 1337 assoggetta il comportamento delle parti durante questa fase ad un *obbligo di buona fede*, intesa *oggettivamente* come *condotta corretta e leale*. Riguardo agli obblighi tipici di buona fede nella fase precontrattuale, si ricordi che:

- incombe sui contraenti un generale *obbligo di informazione* sugli aspetti di rilievo della contrattazione, specificato nell'art. 1338 che, in particolare, impone, alla parte che conosca dell'esistenza di una causa di invalidità del contratto, di darne notizia all'altro contraente;
- un'importante ipotesi di violazione dell'art. 1337 si verifica quando (ferma restando la libertà delle parti di interrompere i negoziati) una parte *recede ingiustificatamente dalle trattative* ledendo il ragionevole affidamento ingenerato nella controparte sulla conclusione del contratto;
- l'elencazione dei doveri imposti dall'art. 1337 non può mai essere esaustiva (BIANCA). Comunque, le altre ipotesi più frequenti riguardano: il dovere di chiarezza, di non divulgare notizie riservate, di compiere gli atti necessari per la validità e l'efficacia del contratto.

La *misura dei danni riparabili* è, comunque, diversa da quella dovuta nell'ipotesi di inadempimento di un contratto. Il *risarcimento* è, infatti, limitato all'**interesse negativo** rappresentato dai vantaggi che si sarebbero conseguiti e dai danni che si sarebbero evitati non iniziando affatto le trattative contrattuali.

Il danno risarcibile, quindi, comprende:

- le spese e le perdite connesse strettamente con le trattative (es.: spese di viaggio e di corrispondenza): c.d. *danno emergente*;
- il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni: c.d. *lucro cessante*.